

TI_GERICHTE 10.2004.289 vom 21. September 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-09-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2004.289

FR: TI_GERICHTE 10.2004.289 du 21 septembre 2006

IT: TI_GERICHTE 10.2004.289 del 21 settembre 2006

Volltext

Incarto n.10.2004.289

DA 2423/2004

Bellinzona

21 settembre 2006

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

(difesa da: DI 1,)

prevenuta colpevole di ripetuta falsità in documenti,

per avere, in correttezza con _____, ad _____, _____ e _____, a cavallo fra i mesi di agosto e settembre 1996, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, formato i seguenti documenti falsi e abusato dell'altrui firma autentica per formare i seguenti documenti suppositizi, rispettivamente attestato nei seguenti documenti, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, e averne fatto uso, dinanzi al Procuratore pubblico, a scopo d'inganno:

- "ricevuta e accettazione di mandato", datata 26.06.1989, a firma _____;

- "dichiarazione", datata 08.02.1995, a firma _____;

- "mandato d'amministrazione", datato 07.07.1995, tra ACCU 1 e _____ SA;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 251 CP;

perseguita con decreto d'accusa n. 2423/2004 di data 9 agosto 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per il periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e delle spese giudiziarie di fr. 500.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 11 agosto 2004
dall'accusata;

indetto il dibattimento 21 settembre 2006, al quale sono comparsi
l'accusata personalmente e il difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 26
maggio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel
contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa,
proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento poiché non sono
dati gli elementi costitutivi oggettivi dell'infrazione, trattandosi di bugie scritte; questo
anche in considerazione della sentenza 25 ottobre 2005 della Corte delle assise correzionali
che ha prosciolto dalla medesima fattispecie il correo _____; in via subordinata
chiede una massiccia riduzione della pena tenuto conto della condotta irreprensibile
dell'accusata negli ultimi 10 anni, del lungo tempo trascorso dall'occorrenza dei fatti, ciò
che costituisce una violazione del principio di celerità ai sensi degli art. 6 CEDU e 29 Cost.
Con riferimento alla pena accessoria dell'espulsione, alla luce della prossima entrata in
vigore della nuova parte generale del CP che sopprime tale pena, chiede che la proposta
contenuta nel decreto d'accusa non venga confermata;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di ripetuta falsità in documenti.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere comminata la pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero;

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2
CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 251 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall'imputazione di ripetuta falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto di accusa n.
2423/2004 del 9 agosto 2004.

caricale spese allo Stato.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di
cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:

La segretaria:

Distinta spese		a carico dello Stato,
fr.	500.00	tassa di giustizia
fr.	500.00	spese di giustizia
fr.	1'000.00	totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.